



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/25 DEL 27.4.2010

Oggetto: L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. Aiuti per i danni alle produzioni agricole danneggiate dal vento sciroccale del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 in alcuni territori delle Province di Cagliari, Sassari e Olbia - Tempio. Spesa € 1.000.000 – UPB S06.04.006 – CAP. SC06.0970 – F.R.

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ricorda che i venti sciroccali dei giorni 23, 24, 25 e 26 luglio 2009, hanno causato rilevanti danni alle produzioni agricole praticate in parte dei territori delle Province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio.

In particolare, le relazioni tecniche dei competenti Servizi territoriali di ARGEA hanno evidenziato danni ben superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria alle seguenti colture:

- melo, nei Comuni di Pimentel e Barrali (Provincia di Cagliari);
- ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), colture arboree frutticole, vite e olivo, nei Comuni di Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Tissi, Usini (Provincia di Sassari);
- vite, nei Comuni di Luras, Monti, Berchidda, Telti, Loiri Porto S. Paolo, Calangianus e Olbia (Provincia di Olbia -Tempio).

L'Assessore fa presente che quantunque le predette produzioni, ad eccezione delle ortive in pieno campo, fossero assicurabili con il concorso pubblico nel pagamento dei premi assicurativi contro il rischio vento sciroccale, al momento dell'evento le stesse produzioni non risultavano assicurate nella quasi totalità dei territori investiti.

A questo proposito l'Assessore precisa che la Regione, in armonia e coerenza con gli orientamenti della politica nazionale e comunitaria, già da tempo ha avviato iniziative e posto in essere azioni volte a sostituire gradualmente gli interventi compensativi dei danni causati da avversità atmosferiche, con aiuti ex ante per agevolare l'assicurazione agricola contro tali rischi.

Infatti, già con la deliberazione n. 28/5 del 4 luglio 2007, istitutiva dell'aiuto sulle spese di assicurazione a favore dei Consorzi di difesa per la tutela assicurativa delle colture, la Giunta aveva previsto di escludere forme di contributo regionale a fondo perduto a favore degli operatori



agricoli, in presenza di contratti assicurativi per i quali fosse prevista la concessione del contributo pubblico.

Tuttavia, sulla base dell'esito degli accertamenti tecnici effettuati da ARGEA e tenuto conto dell'entità dei danni rilevati, compresa tra il 38 e il 70 per cento della produzione ordinaria delle singole colture, nella consapevolezza che quelle stesse produzioni rivestono primaria importanza nell'economia dei territori investiti, l'Assessore evidenzia la necessità di istituire in via del tutto eccezionale e in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 28/5 del 4 luglio 2000, un aiuto a parziale ristoro dei danni subiti, in favore degli agricoltori le cui produzioni non risultavano assicurate contro il rischio venti sciroccali.

L'Assessore informa che al fine dell'istituzione dell'aiuto la Regione deve riconoscere formalmente che la predetta avversità atmosferica è assimilabile ad una calamità naturale e che tale prerogativa le deriva dal decreto legislativo n. 70 del 6 febbraio 2004, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura".

Infine, ribadita l'importanza che riveste nella politica regionale la sostituzione degli interventi compensativi con i programmi di prevenzione dei rischi atmosferici ed al fine di sensibilizzare gli agricoltori sull'utilità di privilegiare gli aiuti ex ante previsti dalla normativa regionale contro tali rischi, l'Assessore rappresenta l'opportunità di limitare significativamente l'entità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente aiuto compensativo.

L'Assessore fa presente che all'intervento in argomento sarà destinata la somma di euro 1.000.000, attingendo dalle risorse finanziarie stanziare nel capitolo SC06.0970 - UPB S06.04.006 del bilancio regionale 2010.

La base giuridica che consente di istituire l'aiuto è rappresentata dalla legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle aziende agricole nel caso di danni alla produzione o ai mezzi di produzione derivanti da calamità, avversità atmosferiche, epizootie e malattie vegetali, e sarà applicato in conformità e alle condizioni enunciate dall'articolo 11, paragrafi 2 – 5, 7 e 10, e dall'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, propone alla Giunta Regionale:



- a) di riconoscere che i venti sciroccali del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 sono assimilabili ad una calamità naturale in ragione dell'entità dei danni causati alle colture di melo, ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), arboree frutticole, vite e olivo;
- b) di delimitare, al fine del riconoscimento dei danni causati dai venti sciroccali del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 sulle produzioni non assicurate con il contributo pubblico, i sotto indicati territori comunali:

in Provincia di Cagliari, per i danni alla coltura del melo,

- Pimentel (fogli 11 e 12)
- Barrali (fogli 1 e 3);

in Provincia di Sassari, per i danni alle ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), alle colture arboree frutticole, alla vite e all'olivo, l'intero territorio dei Comuni di:

- Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Tissi, Usini;

in provincia di Olbia - Tempio, per i danni alla vite,

- Luras (fogli 11, 12, 13, 14, 16)
- Monti (fogli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32)
- Berchidda (fogli 8, 17, 18, 19, 27, 29, 31, 34, 41, 47)
- Telti (fogli 18, 22, 23)
- Loiri Porto S. Paolo (fogli 229, 230, 241, 252)
- Calangianus (fogli 4, 14, 15, 31, 71);
- Olbia (fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 60, 61)

- c) di autorizzare, in armonia con gli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, la concessione di contributi in conto capitale per compensare la riduzione dei redditi aziendali causata dalla perdita di produzione delle mele, delle ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), delle arboree frutticole, della vite e dell'olivo, non assicurate con il contributo pubblico;



- d) di stabilire che potranno beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati per i venti sciroccali del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009, abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 8), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo il quale sono assimilabili a calamità naturali le avversità atmosferiche "che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti";
- e) di calcolare l'aiuto concedibile nel rispetto delle condizioni e con il metodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, tenuto conto del danno accertato e delle risorse finanziarie disponibili; dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare dell' aiuto saranno dedotti:
- gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi (non agevolati);
 - i costi non sostenuti a causa dell' avversità atmosferica.

Poiché l'aiuto così articolato rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1857/2006, in quanto risulta coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 11 e ne soddisfa le condizioni di attuazione, l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale fa presente che lo stesso non è soggetto a notifica e che potrà entrare in vigore nel rispetto dei termini e delle condizioni enunciate dall'articolo 20 del medesimo Regolamento.

L'intera somma di euro 1.000.000 sarà trasferita ad Argea Sardegna - Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - che darà attuazione all'intervento.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

- a) di riconoscere che i venti sciroccali del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 sono assimilabili ad una calamità naturale in ragione dell'entità dei danni causati alle colture di melo, ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), arboree frutticole, vite e olivo;
- b) di delimitare, al fine del riconoscimento dei danni causati dai venti sciroccali del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 sulle produzioni non assicurate con il contributo pubblico, i sotto indicati territori comunali:



in Provincia di Cagliari, per i danni alla coltura del melo,

- Pimentel (fogli 11 e 12)
- Barrali (fogli 1 e 3);

in Provincia di Sassari, per i danni alle ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), alle colture arboree frutticole, alla vite e all'olivo, l'intero territorio dei Comuni di:

- Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, Tissi, Usini;

in provincia di Olbia - Tempio, per i danni alla vite,

- Luras (fogli 11, 12, 13, 14, 16)
- Monti (fogli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32)
- Berchidda (fogli 8, 17, 18, 19, 27, 29, 31, 34, 41, 47)
- Telti (fogli 18, 22, 23)
- Loiri Porto S. Paolo (fogli 229, 230, 241, 252)
- Calangianus (fogli 4, 14, 15, 31, 71);
- Olbia (fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 60, 61)

- c) di autorizzare, in armonia con gli Orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, la concessione di contributi in conto capitale per compensare la riduzione dei redditi aziendali causata dalla perdita di produzione delle mele, delle ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), delle arboree frutticole, della vite e dell'olivo, non assicurate con il contributo pubblico;
- d) di stabilire che potranno beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati per i venti sciroccali del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009, abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 8), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/25

DEL 27.4.2010

quale sono assimilabili a calamità naturali le avversità atmosferiche “che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti”;

- e) di calcolare l'aiuto concedibile nel rispetto delle condizioni e con il metodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, tenuto conto del danno accertato e delle risorse finanziarie disponibili; dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare dell' aiuto saranno dedotti:
- gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi (non agevolati);
 - i costi non sostenuti a causa dell' avversità atmosferica.

Per far fronte all'intervento è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a valere sui fondi stanziati sul capitolo SC06.0970 - UPB S06.04.006 del bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio 2010.

L'aiuto sarà erogato da Argea Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura - alla quale saranno trasferite le necessarie risorse.

L'aiuto sarà attuato conformemente all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e potrà essere applicato a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'articolo 23, comma 4, della L.R. 11 marzo 1998, n.8, così come integrato e modificato dall'articolo 25 della L.R. 14 novembre 2000, n. 21.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci